

Allegato "D" alla racc. 2580

**STATUTO DELL'ENTE SCUOLA E CPT PISTOIA**

**Articolo 1 - Costituzione**

Visto l'accordo tra l'ANCE e le OOSS del 9 (nove) maggio 1972 (millenovecentosettantadue), rinnovato il 16 (sedici) giugno 1998 (millenovecentonovantotto) e il 7 (sette) maggio 2009 (duemilanove), nonché l'attività delle Scuola Edile iniziata nel 1962 (millenovecentosessantadue), ai sensi dell'art. 36 (trentasei) e seguenti del Codice Civile è reso esecutivo in continuazione l'Ente Scuola E Comitato Paritetico Territoriale Per La Prevenzione Infortuni, L'igiene E L'ambiente Di Lavoro Per Le Attività Edilizia Ed Affini Della Provincia Di Pistoia denominato "ENTE SCUOLA EDILE E CPT DELLA PROVINCIA DI PISTOIA".

L'"ENTE SCUOLA EDILE E CPT DELLA PROVINCIA DI PISTOIA" non ha scopo di lucro.

L'"ENTE SCUOLA EDILE E CPT DELLA PROVINCIA DI PISTOIA" è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti e accordi collettivi stipulati fra ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) nonché fra Ance Pistoia-Sezione Edile di Confindustria Pistoia e la Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil della provincia di Pistoia. La Scuola Edile ha ottenuto la certificazione di qualità "CSQ/IMQ-CSQ ISO 9001:2008 REG. N° IT 43250 CERTIFICATO N° 9175 ECAS" e l'accREDITAMENTO presso la Regione Toscana come agenzia formativa con decreto R.T. 3389 del 25 luglio 2008 annualmente aggiornato con la sigla "PT0019".

La Scuola Edile e CPT Pistoia costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche.

**Articolo 2 - Partecipazione al sistema paritetico nazionale.**

La Scuola Edile - CPT di Pistoia fa parte del sistema di sicurezza e formazione nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, e dal FORMEDIL nazionale secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente Statuto.

L'Ente è parte organica del sistema formativo nazionale paritetico di categoria, espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità. Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'organismo nazionale di raccordo coordinamento e indirizzo denominato Formedil.

2. L'Ente opera secondo le indicazioni di cui al protocollo sugli organismi bilaterali (allegato 31 al vigente CCNL di settore) provvedendo altresì a realizzare in sede territoriale il coordinamento con la locale casse edile, relativamente al trasferimento e all'acquisizione dei dati, all'informazio-

ni e all'attività formativa relativa alla materia della sicurezza.

### Articolo 3 - Scopi statutari

La Scuola Edile - CPT di Pistoia ha per scopo la consulenza alle imprese per la gestione dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative. Gli scopi di cui al presente articolo vengono finalizzati attraverso le attività di cui al successivo art.4.

E' altresì agenzia formativa di settore che opera a livello territoriale nell'ambito del sistema nazionale Formedil. Essa opera su base territoriale in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale.

In particolare, l'Ente cura la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro, nonché, iniziative di informazione e formazione per la sicurezza.

### Articolo 4 - Attività dell'Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, la Scuola - CPT di Pistoia:

a) si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.c.n.l. dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica; all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento prevenzionati nell'ambito della formazione professionale dell'edilizia; delle discipline per i mestieri;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, nonché i Coordinatori per la sicurezza;

c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

d) si avvale delle segnalazioni riguardanti problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei

cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

e) esercita, con le procedure di cui al successivo art. 16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

f) inoltre:

- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche.

- svolge, di concerto con la Scuola Professionale Edile di Pistoia, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

- provvede alla istituzione e conservazione di un elenco dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nella provincia di Pistoia;

- certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza sulla base della documentazione fornita dall'Ente Scuola

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;

b) giovani neo diplomati e neo laureati;

c) giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna)

d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;

e) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;

f) lavoratori in mobilità;

g) lavoratori in disoccupazione;

h) lavoratori in CIG.

L'Ente organizza ed attua in collaborazione con il corrispondente CPT attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali tale formazione si rivolge a:

a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;

b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato in

diritto dovere di istruzione, professionalizzante e di alta formazione;

- c) tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti dell'Organismo nazionale di coordinamento FORMEDIL e sue articolazioni regionali.

L'Ente, inoltre, se del caso può svolgere l'attività di cui all'allegato 114 del vigente CCNL.

Ogni altra attività di ricerca e/o formazione, nessuna esclusa, a chiunque rivolta all'interno del settore edile generalmente inteso.

#### **Articolo 5 Sede e durata**

1. L'Ente Scuola Edile CPT Pistoia ha sede in Pistoia, in Piazza Garibaldi, 4.
2. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

#### **Articolo 6 Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente che è nominato dal Collegio dei Costruttori della Provincia di Pistoia - ANCE.

#### **Articolo 7 Composizione del Consiglio di amministrazione**

L'Ente è amministrato con funzioni di indirizzo da un Consiglio di amministrazione composto di 6 (sei) membri designati pariteticamente:

- 1) n. 3 (tre) dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 1;
- 2) n. 3 (tre) dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati; è però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### **Articolo 8 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza**

Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizza-

zioni, la carica di Vicepresidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente dall'Ance o dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza; il Presidente, come specificato all'art. 6, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni di indirizzo del Consiglio di amministrazione seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina dei tecnici;
- d) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori, scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 7 per il Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 9 Convocazioni ed attività del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione, che ha funzioni di solo indirizzo, si riunisce di norma una volta ogni 3 (tre) mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di amministrazione stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, di norma, il Direttore degli Enti Bilaterali.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) definire e deliberare i programmi di attività;
- b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente;
- c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno;
- d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
- e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al

perseguimento dei fini istituzionali;

f) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;

g) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali.

#### **Articolo 10 Validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione**

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza della metà più uno dei voti.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore degli Enti Bilaterali o in assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

#### **Articolo 11 Bilanci dell'Ente**

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal primo ottobre di ciascun anno e termine al 30 (trenta) settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispose il bilancio consuntivo in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alle previsioni e alla programmazione della attività.

Nel periodo intercorrente tra il primo ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Almeno un mese prima della scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto in forma analitica dal Comitato di Presidenza e trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 nonché ai componenti il Consiglio di amministrazione.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 nonché alla Commissione paritetica nazionale per la prevenzione infortuni, i-

giene ed ambiente di lavoro e dal FORMEDIL.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

#### **Articolo 12 Entrate**

Le entrate del Comitato sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Pistoia ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

#### **Articolo 13 Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà, dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

#### **Articolo 14 Controversie**

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali di cui all'art. 1 che decidono in via definitiva.

#### **Articolo 15 Intervento sui luoghi di lavoro**

Per l'attività di cui alla lettera e) dell'art. 4, il Consiglio di amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.

Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:

- a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici

finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;

b) il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Direttore degli Enti Bilaterali dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro;

c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa e ai lavoratori e i loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore degli Enti Bilaterali.

Ove possibile, allo scadere dei predetti termini è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Sulle relazioni dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di amministrazione, è informato tramite il Direttore degli Enti Bilaterali.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Al di fuori delle ipotesi sopra disciplinate, ai sensi del primo comma del presente articolo, il Consiglio di amministrazione delibera, di norma annualmente, un programma di interventi autonomi e uno schema generale di comportamento, che viene portato tempestivamente a conoscenza di tutte le imprese iscritte alla Cassa edile Pistoia, di tutte le Stazioni Appaltanti e delle Parti Sociali.

#### Articolo 16 Il segreto di ufficio

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art. 4, lettera e) ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

#### Articolo 17 Collegio dei Sindaci Revisori



a) Composizione

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri designati rispettivamente: uno dall'Ance Pistoia; uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, e per il principio di razionalizzazione di cui all'allegato 8 del rinnovo contrattuale del 19 aprile 2010 sono gli stessi della Cassa Edile.

I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, oppure nel Registro dei revisori legali.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori legali.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Pistoia

b) Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo, e sono gli stessi dell'Ente bilaterale che ha la gestione amministrativa, patrimoniale e direttiva.

**Articolo 18 Personale dell'Ente**

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore degli Enti Bilaterali sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento

conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Il trattamento economico e normativa del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 19 Liquidazione**

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro ed il FORMEDIL.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Pistoia.

Le Organizzazioni predette determinano all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

#### **Articolo 20 Modifiche dello Statuto dell'Ente**

Le modifiche dello statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 (uno), sentito il parere del Consiglio di amministrazione e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro e FORMEDIL

Per quanto non chiaramente specificato nel presente statuto si fa riferimento allo statuto dell'Ente Cassa Edile.

Firmati: Enrico Menici; Vomero Domenico Carmelo; Marco Ballati; Gualtierotti Andrea; Pia Moccia Notaio (sigillo).